

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1602

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	23
Disegno di legge	»	25
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, negoziato dai competenti uffici dei rispettivi Ministeri della giustizia a partire dall'incontro avvenuto a Sofia il 23 e 24 novembre 2004 tra il Sottosegretario alla giustizia onorevole Jole Santelli con il Ministro della giustizia bulgaro Anton Stankov, contiene disposizioni volte a realizzare una forma di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione di giudicati penali.

Esso si inquadra nell'ambito della tendenza, da tempo manifestatasi almeno in ambito europeo, ad affiancare alle tradizionali forme e strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale, quali le rogatorie e l'extradizione, nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l'esecuzione all'estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell'intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all'altro e che mirano ad una vera e propria gestione comune del procedimento e ad una «compenetrazione» delle giurisdizioni tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso.

L'Accordo mira, in particolare, ad estendere l'ambito di applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dal nostro Paese con legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché, dalla Bulgaria il 17 giugno 1994, realizzando, nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, un quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali più ampio

della Convenzione madre, con particolare riferimento all'ipotesi prevista all'articolo 3.

Tale ipotesi consente infatti il trasferimento della persona condannata, anche senza il consenso della stessa, verso lo Stato di cittadinanza, laddove la medesima, a pena espulsa, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna o accompagnata alla frontiera o comunque non potrà più soggiornare nel territorio di detto Stato in base: *a)* alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna; ovvero, *b)* in base ad un provvedimento amministrativo definitivo preso nei suoi confronti, quando la persona sia stata condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.

La connotazione in termini di maggiore ampiezza rispetto alla Convenzione madre risiede, essenzialmente, nel fatto che non è richiesto, come condizione del trasferimento del condannato, il consenso dello stesso.

Peraltro, come nella Convenzione madre, anche l'ipotesi di trasferimento, introdotta dall'Accordo, non comporta alcun obbligo per lo Stato di condanna o per lo Stato di esecuzione di acconsentire allo stesso, ma si limita a stabilire il quadro normativo nell'ambito del quale gli Stati contraenti possono, se lo desiderano, cooperare, disciplinando la procedura da seguire a tale scopo.

La previsione dell'Accordo nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso, risponde al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d'Europa in materia di cooperazione giudiziaria penale per l'esecuzione di giudicati penali e, in particolare, a quanto

previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, anch'esso elaborato in seno al Consiglio d'Europa.

Tale strumento, volto a realizzare un più ampio quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali, prevede infatti delle ipotesi di estensione della applicazione della Convenzione madre, sulle quali, in particolare su quella dell'articolo 3, la disposizione dell'articolo 3 dell'Accordo con la Bulgaria è in larghissima misura modellata, volte a consentire il trasferimento del condannato pur senza il consenso dello stesso.

L'Accordo prevede peraltro, rispetto ai contenuti dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre infatti il Protocollo prevede che l'espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l'Accordo consente che l'espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purché definitivo, sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.

La necessità della conclusione dell'Accordo trova la propria ragion d'essere, oltre che nella differenza sopra evidenziata rispetto al Protocollo, nella circostanza che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato il Protocollo medesimo.

Deve peraltro ritenersi, con considerazione analoga a quella che ha ispirato la formulazione dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, che non sia funzionale all'obiettivo della riabilitazione del condannato il trattenimento dello stesso nello Stato di condanna quando è accertato che, una volta scontata la pena irrogata in sentenza, al medesimo

non sarà ulteriormente consentito di rimanere in quello Stato.

Non può, del resto, non considerarsi come l'espiazione della pena nel proprio Paese di origine costituisca un fatto apprezzabile, sul piano umanitario, per le positive ricadute che essa comporta sul condannato per effetto della prossimità, allo stesso così assicurata, al proprio contesto sociale e familiare di origine e per la rimozione delle barriere culturali, sociali e linguistiche che connotano lo stato di detenzione in un Paese straniero.

Si fornisce qui di seguito una illustrazione analitica dell'articolato dell'Accordo.

L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate cui sia stata inflitta, nelle ipotesi sopra indicate la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine. Ciò al fine di affermarne immediatamente gli obiettivi e di facilitarne la lettura.

L'articolo 2 precisa i rapporti tra l'Accordo e la Convenzione madre sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, chiarendo che i termini e le espressioni utilizzati nell'Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione, alla cui applicazione si fa inoltre rinvio per tutto quanto non previsto dall'Accordo.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo e ne costituisce la disposizione chiave. Esso consente, come sopra anticipato, il trasferimento coattivo della persona condannata verso lo Stato di cittadinanza, laddove la stessa, a pena espia, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna in base alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero in base ad un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei confronti di persona condannata

per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.

In tale modo il trasferimento viene, di fatto, ad anticipare gli effetti dell'espulsione, lasciando tuttavia *in vinculis* il condannato nello Stato di origine.

Sul piano concreto, la previsione in esame consentirà il trasferimento in Bulgaria dei numerosi cittadini bulgari detenuti nel nostro Paese in base ad una condanna definitiva e destinatari, nelle ipotesi previste, di un provvedimento di espulsione, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla convenzione di Strasburgo.

Poiché peraltro l'articolo in esame non richiede, né presume, il consenso della persona condannata, al fine di tutelarne i diritti ed interessi, è stato previsto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 di cui si dirà di seguito, che l'opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento.

L'articolo in esame definisce inoltre la documentazione che lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione ai fini dell'applicazione dello stesso.

L'articolo 4 prevede l'operatività, in relazione alle ipotesi di trasferimento contemplate dall'Accordo, del principio di specialità, fatte salve le eccezioni indicate dal medesimo articolo alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

L'operatività del principio, non operante invece nell'ambito della Convenzione del 1983, deriva anch'essa, come per la previsione della necessità che l'opinione della persona condannata sia presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento, dalla circostanza che l'Accordo non richiede, né presume, il consenso della persona condannata ai fini del suo trasferimento. A tutela dei diritti del condannato si è quindi previsto, in termini analoghi a quanto stabilito dal Proto-

collo del 1997 e con le medesime eccezioni, che il condannato trasferito in applicazione dell'Accordo non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.

L'articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione, nonché della conseguente risposta, richiesta e risposta che devono essere trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della giustizia.

Esso prevede inoltre che richieste, e relative risposte, debbono essere redatte nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnate da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.

L'articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia.

In particolare è previsto che, per l'esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applichino la procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della Convenzione del 1983, cioè quella della continuazione dell'esecuzione della condanna.

Tale procedura risulta già seguita dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione del 1983, avendo l'Italia dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale Convenzione, l'intenzione di escludere la procedura alternativa prevista all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, quella cioè della conversione della condanna.

Ciò premesso in ordine alla applicazione di tale procedura, resta fermo che ciascuna delle Parti deciderà sulla richiesta di trasferimento secondo le disposizioni previste dalla propria legislazione interna.

L'articolo 7 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

Il principio secondo il quale le spese per l'applicazione dell'Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, è peraltro il medesimo accolto dall'articolo 17, comma 5, della Convenzione del 1983.

L'articolo 8 disciplina l'applicazione dell'Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione temporale all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello strumento.

L'articolo 10 disciplina le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative al-

l'applicazione ed interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell'Accordo.

L'articolo 12 disciplina i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, nel senso della non incidenza dell'Accordo sulle disposizioni dei suddetti strumenti.

L'articolo 13 prevede la validità dell'Accordo a tempo indeterminato.

L'articolo 14 disciplina infine le modalità di denuncia dell'Accordo e la perdita di efficacia dello stesso in caso di denuncia.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Giustizia

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art.7 comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art.... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n.7 :
Spese di trasferimento delle persone condannate espulse.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 , leggi indicate in Appendice e L. n. 248/06.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcolo logico-matematico secondo gli elementi inviati dal Ministero della Giustizia.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009						A regime Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	LI.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	LI.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	LI.	Ann.	
Articolo 7		- 14.390						- 14.390											- 14.390
Totale effetti finanz. negativi		- 14.390						- 14.390											- 14.390
Totale effetti finanz. positivi																			
Totale generale effetti finanz. negativi		- 14.390						- 14.390											- 14.390
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	LI.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	LI.	Ann.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	LI.	Ann.	
Articolo																			
Comma																			
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 14.390	- 14.390	- 14.390

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	14.390	14.390	14.390
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		14.390	14.390	14.390

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	14.390	14.390	14.390
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

.....			
.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

.....			
.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	-	-	-
Fabbisogno di cassa del settore statale	-	-	-
Indebitamento netto	-	-	-

Note:

La presente Relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo integrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Ai fini della stima dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia relativamente alle procedure di trasferimento dei cittadini bulgari condannati in Italia negli ultimi 4 anni in applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983; il numero dei trasferimenti verso la Bulgaria risulta pari a 2 (a fronte di quattro procedure attivate).

Le procedure semplificate di trasferimento delle persone condannate, oggetto del presente Accordo, dovrebbero consentire un incremento dei casi che può essere ipotizzato nella misura media di 5 trasferimenti in più all'anno in Bulgaria.

Dai dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risultano, infatti, ristretti presso gli istituti penitenziari italiani 92 detenuti bulgari dei quali 40 a seguito di condanna definitiva. A circa 20 di essi possono applicarsi le disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.

La qualificazione delle maggiori spese annue in applicazione dell'Accordo in esame discende dall'articolo 7 ed è così specificata:

- Spese di viaggio per i detenuti:

biglietto aereo di sola andata Roma-Sofia
(euro 650,00)

detenuti trasferiti all'anno, n. 5
(euro 650 x 5 persone)

Totale euro 3.250,00

- Accompagnatori: s'ipotizzano 2 accompagnatori per ogni detenuto, per un totale di 10 accompagnatori:

pernottamento

(euro 150 x 10 persone x 1 giorno)

» 1.500,00

- Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 73 che viene ridotta di euro 24, corrispondente ad un terzo della stessa, per un totale di euro 49. Ad euro 49 vanno aggiunti euro 15 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicem-

bre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 64 (euro 64 x 10 persone x 1 giorno)	»	640,00
- Spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Sofia (euro 900 x 10 persone)	»	9.000,00
		<hr/>
Totale onere (articolo 7)	Euro	14.390,00
		<hr/> <hr/>

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio per l'anno 2007 da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della giustizia ammonta ad euro 14.390.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto della legge n. 248 del 4 agosto 2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30% sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del R.D. del 3 giugno 1926.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'Accordo è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Bulgaria nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata da entrambi i Paesi, le cui disposizioni saranno applicabili, nei rapporti tra i due Stati, nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni dell'Accordo. L'Accordo permetterà allo Stato di esecuzione, su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3, di consentire al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di quest'ultima di regola richiesto dalla Convenzione, quando la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero, ancora, un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei riguardi del condannato per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, comportino, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

È così prevista una applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Tale carattere coattivo del trasferimento, comporta che, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione del 1983 ed in analogia con quanto previsto in materia di estradizione - istituto che attua anch'esso una consegna coattiva dell'estradata - la persona trasferita possa beneficiare della tutela del principio di specialità, salvo il caso in cui lo Stato di condanna autorizzi la deroga al principio (autorizzazione possibile nei casi in cui, per il reato per il quale la richiesta è avanzata sia prevista l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena) o l'ipotesi in cui la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione dopo la scarcerazione o vi sia ritornata dopo averlo lasciato.

La previsione consentirà il trasferimento in Bulgaria dei numerosi cittadini bulgari detenuti nel nostro Paese e destinatari di una delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla convenzione di Strasburgo.

b) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti*

L'Accordo, o meglio, l'esecuzione dello stesso nell'ordinamento interno non presenta, in linea di principio, aspetti idonei ad incidere sull'esistente quadro normativo vigente.

c) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

d) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione; ciò sempre con riferimento alla sua esecuzione nell'ordinamento interno.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, le definizioni in esso utilizzate debbono essere interpretate ai sensi della Convenzione di Strasburgo, che le esplicita all'articolo 1.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello strumento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi figuranti nell'Accordo, tutti relativi alla Convenzione di Strasburgo del 1983, sono corretti.

- c) *Ricorso alla tecnica della novena legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

L'Accordo non ricorre alla novellazione di altri strumenti vigenti.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

L'Accordo, volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Bulgaria nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, ha come destinatari diretti, da un canto, i cittadini bulgari condannati in Italia e colpiti da una misura di espulsione o riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale gli stessi, dopo la scarcerazione, non potrebbero più soggiornare nel nostro Paese (sia quelli condannati prima della entrata in vigore dell'Accordo che quelli che saranno condannati successivamente, come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo medesimo); d'altro canto, i nostri connazionali condannati in Bulgaria che si trovino in condizioni analoghe e reciproche. Lo stesso chiama in causa l'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle attività derivanti dalla applicazione del trattato. Esso investe altresì l'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle attività di propria competenza previste dal Titolo IV del Libro XI del codice di procedura penale, relativo agli «Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».

b) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

L'Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia, consentendo, nelle ipotesi previste dall'articolo 3, il trasferimento dei cittadini di un Paese detenuti nell'altro Stato di condanna, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.

c) *Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate. Quello specifico immediato, il trasferimento dei cittadini di ciascuno dei due Stati detenuti nell'altro Stato e colpiti da una misura che impedirebbe loro di soggiornare in tale ultimo Paese pur dopo l'espiazione della condanna, a prescindere dal loro consenso attualmente richiesto sulla scorta della Convenzione del 1983; in seguito il trasferimento dei cittadini dei due Paesi che si verranno in futuro a trovare nelle condizioni di cui all'articolo 3, anche a prescindere dal loro consenso.

d) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'Accordo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

e) *Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità

f) *Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità della conclusione dell'Accordo, non sono ravvisabili opzioni alternative alla conclusione dello stesso.

g) *Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato*

La conclusione di un accordo soggetto alla ratifica delle due Parti, è l'unico strumento tecnico normativa possibile sul piano internazionale ed interno, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominate "Parti contraenti",

attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate,

desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro

nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la Convenzione";

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

1. Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 2

Rapporti con la Convenzione

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
 - a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

- b) quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
- una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
 - una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 4

Principio di specialità

1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;
 - quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata dopo averlo lasciato.

Ciononostante, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Articolo 5

Trasmissione di documentazione

La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione.

2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo 6

Procedura di rito applicabile

1. Nel caso di trasferimento, ai fini dell'esecuzione della condanna ai sensi del presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti applica la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione.
2. L'esecuzione della condanna viene regolata dalla legislazione vigente nello Stato di esecuzione che è unicamente competente a prendere ogni decisione necessaria.

Articolo 7

Spese

Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 8

Applicazione nel tempo

Il presente Accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne delle Parti contraenti.

Articolo 10

Risoluzione delle vertenze

Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negozi bilaterali.

Articolo 11**Modifica dell'accordo**

Il presente accordo può essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la sua conclusione.

Articolo 12**Rapporti con altri Accordi internazionali**

Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni degli altri accordi multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.

Articolo 13**Validità dell'Accordo**

Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato

Articolo 14**Denuncia dell'Accordo**

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'Accordo cesserà di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia, il 22 novembre 2005, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Roberto Castelli

Ministro della Giustizia
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria

Georgi Petkanov

Ministro della Giustizia
della Repubblica di Bulgaria



